



COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) SANTANGELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) NATOLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) MAZZU'	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CAMBOA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA SERENA CAMBOA

Seduta del 09/10/2020

FATTO

In data 13/05/2014 il ricorrente stipulava con l'intermediario resistente un contratto di prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento di quote dello stipendio per l'importo finanziato lordo di Euro 19.080,00 da rimborsare in n. 120 rate mensili da Euro 159,00 ciascuna.

Dopo la scadenza di n. 48 rate, il ricorrente estingueva anticipatamente il contratto. Nel conteggio estintivo venivano abbuonati Euro 228,96 per rimborso delle commissioni per la mandataria ed Euro 158,40 per rimborso delle spese di incasso quote non maturate.

Con reclamo datato 9/04/2020 il ricorrente chiedeva il rimborso delle commissioni e degli oneri assicurativi non goduti, per complessivi Euro 1.104,27.

Il resistente vi riscontrava deducendo che null'altro vi era da rimborsare oltre quanto abbuonato, stante la natura *up front* delle provvigioni per l'intermediario del credito e della commissione per la mandataria per il perfezionamento del prestito, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito e le spese di incasso quote, di natura *recurring*, erano state già abbuonate; contestava inoltre l'applicabilità al caso di specie della decisione della Corte di Giustizia Europea dell'11/09/2019 e sosteneva la legittimità della commissione di estinzione addebitata.

Con ricorso del 26/05/2020 il ricorrente insiste nelle richieste, oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo e spese legali.

Il resistente nelle proprie controdeduzioni ribadisce quanto già dedotto in risposta al reclamo; aggiunge che il contratto e i moduli cd. SECCI indicano dettagliatamente gli oneri a carico del cliente e la loro destinazione; precisa che le provvigioni sono dovute



all'intermediario del credito intervenuto alla stipula per il compimento di attività solo preliminari del prestito, come specificato in contratto nonché nell'accordo di distribuzione, che produce unitamente alla fattura da lui emessa; riferisce che gli oneri assicurativi sono stati già rimborsati dalle compagnie assicurative emittenti le polizze collegate al finanziamento, negli importi di Euro 61,27 per premio a copertura del rischio vita ed Euro 3,88 per premio a copertura del rischio impiego, calcolati in base ai criteri attuariali contenuti nelle condizioni generali di assicurazione (che produce unitamente al modulo di adesione alle polizze); conclude per il rigetto integrale del ricorso.

DIRITTO

Oggetto del presente procedimento è la richiesta di riduzione del costo totale del finanziamento anticipatamente estinto mediante rimborso dei costi ivi applicati, in base al combinato disposto degli artt. 121, comma 1, lett. e) D.Lgs. n. 385/1993 (Testo Unico Bancario – T.U.B.), che indica la nozione di costo totale del credito, e 125 *sexies* T.U.B., che impone una riduzione del costo totale del credito pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto.

In base all'orientamento finora consolidato dell'ABF (per tutte, decisione del Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), anche e soprattutto alla luce della disciplina sub primaria della Banca d'Italia (cfr. le Disposizioni sulla trasparenza e le Indicazioni della Vigilanza del 2009, 2011 e 2018, nonché le Comunicazioni Banca d'Italia del 2009 e 2011), nel caso di estinzione anticipata del finanziamento doveva essere rimborsata al mutuatario la quota di commissioni e costi assicurativi non maturati nel tempo, distinguendo fra oneri in corrispettivo di prestazioni compiute nella fase delle trattative e della conclusione del contratto di finanziamento (commissioni *up front*), ritenuti non ripetibili, e oneri che maturano nel corso dell'intera durata del rapporto negoziale (commissioni *recurring*), rimborsabili in proporzione alle rate residue non maturate del finanziamento (cd. criterio *pro rata temporis*: l'importo da restituire si ottiene dividendo l'importo della commissione per il numero totale delle rate del finanziamento e moltiplicando il risultato per il numero di rate residue al momento dell'estinzione anticipata).

In ogni caso, qualora la clausola contrattuale che disciplina la singola commissione non sia chiara ed univoca nell'individuare la natura *up front* o *recurring*, o sia del tutto assente in contratto, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, cod. cons. l'intero importo della commissione deve essere preso in considerazione per la quantificazione della quota da rimborsare.

All'esito di un procedimento avviato ai sensi dell'art. 267 TFUE al fine di ottenere la esatta interpretazione dell'art.16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori, che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio e, in particolare, al fine di chiarire se tale disposizione, nel prevedere che *“Il consumatore ha diritto di adempiere in qualsiasi momento, in tutto o in parte, agli obblighi che gli derivano dal contratto di credito. In tal caso, egli ha diritto ad una riduzione del costo totale del credito, che comprende gli interessi e i costi dovuti per la restante durata del contratto”*, includa o meno tutti costi del credito, compresi quelli non dipendenti dalla durata del rapporto, la Corte di Giustizia Europea, con decisione emessa in data 11/09/2019 in causa C-383/18, ha statuito che ai sensi dell'art. 16 della Direttiva *“il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore”*.

Il Collegio di Coordinamento di questo Arbitro, investito della questione relativa agli effetti del citato provvedimento, con decisione n. 26525/2019 ha enunciato i seguenti principi di diritto: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea,*



immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art. 125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front. Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia, che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF. La ripetibilità dei costi up front opera rispetto ai nuovi ricorsi e ai ricorsi pendenti, purché preceduti da conforme reclamo, con il limite della domanda. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso per il rimborso dei costi up front dopo una decisione che abbia statuito sulla richiesta di retrocessione di costi recurring. Non è ammissibile la proposizione di un ricorso finalizzato alla retrocessione dei costi up front in pendenza di un precedente ricorso proposto per il rimborso dei costi recurring”.

Inoltre, con argomentazione cui questo Collegio aderisce, il Collegio di Coordinamento ha ritenuto che il criterio preferibile per quantificare la quota di costi *up front* ripetibile debba essere analogo a quello che le parti avevano previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale.

Con riguardo ai costi assicurativi, tale voce di costo – ove richiesta – va rimborsata dall'intermediario finanziatore al mutuatario in base al criterio *pro rata temporis* (si veda Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003 e 10035 dell'11/11/2016). Laddove le condizioni generali di assicurazione, richiamate nella polizza sottoscritta, prevedano dei limiti percentuali alla rimborsabilità delle somme calcolate in base al criterio *pro rata temporis* o metodi diversi di calcolo delle somme dovute, tali previsioni sono insindacabili posto che, anche in considerazione dei margini di discrezionalità rimessi alle imprese assicurative, l'accertamento della conformità dei criteri al dettato dell'art. 125 sexies, comma 1, D.lgs. n. 385/1993 è sottratto alla competenza per materia dell'adito Arbitro (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035 dell'11/11/2016), il quale dovrà limitarsi ad accertare l'eventuale esistenza di errori materiali di calcolo.

Alla luce di tutto quanto sopra, nel caso di specie, premesso che i rimborsi degli oneri assicurativi menzionati dal resistente devono ritenersi ammessi dal ricorrente in quanto non espressamente contestati, nonché validamente calcolati col criterio attuariale contenuto nelle condizioni generali di assicurazione richiamate ed accettate nel modulo di adesione alla polizza (entrambi prodotti), e che pertanto null'altro è dovuto a tale titolo, considerato poi che la commissione mandataria per il perfezionamento del prestito e le provvigioni per l'intermediario intervenuto hanno natura *up front* poiché remunerano attività solo preliminari, mentre la commissione mandataria per la gestione del prestito e le spese di incasso quote hanno natura *recurring* ma sono state abbuonate nel conteggio estintivo, il resistente è tenuto, in base al criterio previsto per la riduzione degli interessi corrispettivi, al pagamento delle seguenti somme:

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	5,50%					
Denominazione	% rapportata al TAN		38,74%					
Commissione mandataria perfezionamento prestito				381,60 €	Up front	147,83 €		147,83 €
Commissioni intermediario del credito				1.135,26 €	Up front	439,80 €		439,80 €
Totale								587,63 €

oltre interessi legali maturati dalla data del reclamo.



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Circa la richiesta di refusione delle spese legali - peraltro non rimborsabili quale autonoma voce di costo ma solo laddove consistenti in un effettivo pregiudizio subito dal ricorrente, da provarsi documentalmente (Collegio di Coordinamento, decisione n. 3498/2012) e da avanzarsi già in sede di reclamo (Collegio di Coordinamento, decisione n. 4618/2016), data la serialità del contenzioso in esame in base all'orientamento espresso dal Collegio di Coordinamento (cfr. decisione n. 6167/2014), essa va rigettata.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 587,63, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI